

A photograph of an industrial waste management facility. In the foreground, there is a large pile of broken bricks and rubble. In the background, a yellow conveyor belt system is visible, leading to a large circular hopper or bin. The facility is housed in a building with blue corrugated metal walls. A window in the background shows bright light coming in. The text "La Gestione dei rifiuti nelle aree industriali" is overlaid in red on the image.

La Gestione dei rifiuti nelle aree industriali

Paolo Zarpellon- Funzionario Provincia di Padova- Settore Ambiente

Padova 15 ottobre 2010

ENERGIA


***MATERIE
PRIME***

TECNOLOGIA

INSEDIAMENTO

***PRODOTTO
FINITO***


SCARTO



Art. 183 cos'è un rifiuto?

E' rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che

- rientra nelle categorie riportate *nell'allegato A* e
- di cui il detentore *si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.*



*Allegato A al D. Lgs. n. 152/06,
parte IV: Categorie di rifiuti:*

- 1) *residui di produzione e consumo ...*
- 2) *prodotti fuori norma*
- 3) *prodotti scaduti*
- 4) *....*

16) *qualunque sostanza,
materia o prodotto che non
rientri nelle categorie sopra
elencate*

D.Lgs. N. 152/06 s.m.i., Art. 178 (Finalità)

La gestione dei rifiuti costituisce attività di **pubblico interesse** ed e' disciplinata dalla parte IV del decreto, al fine di **assicurare un'elevata protezione dell'ambiente** e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei **rifiuti pericolosi**, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere **recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo** e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare **pregiudizio all'ambiente**.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di **responsabilizzazione e di cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, **con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”**.

SOTTOPRODOTTO

***MATERIA, SOSTANZA E
PRODOTTO
SECONDARIO***

RIFIUTO

Art. 181-bis: Materie, sostanze e prodotti secondari.

Sono M.S.P.S. quelli definiti con apposito D.M.A. nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- 2) **siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;**
- 3) **siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;**
- 4) **siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio (es. norme e standard tecnici), tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente ed alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto delle M.S.P.S.;**
- 5) **abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.**

Art. 181-bis: Materie, sostanze e prodotti secondari.

I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere M.S.P.S. devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con apposito D.M. da emanarsi entro il 31/12/08.

Sino all'emanazione di tale decreto continuano ad applicarsi:

D.M.A. 5/2/98 s.m.i.;

D.M.A. 12/6/02, n. 161;

D.M.A. 7/11/05, n. 269;

Circolare del Ministero dell'Ambiente 28/6/99, prot. n° 3402/V/MIN.

Circolare Ministero Ambiente n. 3402 del 28/6/99

Il criterio "tabellare" costituisce un importante elemento di riferimento "oggettivo", **ma non è di per sé determinante ai fini della qualificazione di una sostanza, di un materiale o di un altro bene come rifiuto.**

I materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi **e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti**, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, **purché abbiano le caratteristiche delle M.P.S. indicate dal D.M.A. 5/2/98 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo**, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

**PRODOTTO
MATERIA PRIMA**

RIFIUTO

ATTIVITA'

TRATTAMENTO

NO !!

SOTTOPRODOTTO


M.S.P.S

Art. 183, lett. p) Sottoprodotto

Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo **non direttamente destinato alla loro produzione**;
- 2) **il loro impiego sia certo**, sin dalla fase della produzione, integrale ed avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che **il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali** qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) **non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi** o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un **valore economico di mercato**.

Art. 183, let. d) La gestione dei rifiuti



Art. 188 Oneri dei produttori di rifiuti

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti *sono a carico:*

1. **del detentore** che li consegna ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento
2. **nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.**

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

1. **autosmaltimento** dei rifiuti
2. conferimento dei rifiuti a **terzi autorizzati** ai sensi di legge
3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che **gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani**, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione
4. **utilizzo del trasporto ferroviario** di rifiuti pericolosi per distanze superiori ai 350 Km e quantità eccedenti le 25 tonn.
5. **esportazione** dei rifiuti [con le modalità di legge]

Art. 188: La responsabilità del detentore ... è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a:

- **servizio pubblico di raccolta;**
- **soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che:**
 1. il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario **entro 3 mesi dalla data di conferimento** dei rifiuti al trasportatore
 2. in alternativa alla scadenza dei **3 mesi abbia comunicato alla Provincia la mancata ricezione del formulario** (per i trasporti transfrontalieri alla scadenza dei **6 mesi l'abbia comunicato alla Regione**)
 3. *nel caso di conferimenti ad impianti di "stoccaggio" (D13, D14 e D15), ricezione del **Certificato di avvenuto smaltimento**, rilasciato dall'impianto finale. (Le modalità verranno definite con apposito D.M.A.)*

D.Lgs. N. 152/06 s.m.i., art. 183- **DEPOSITO TEMPORANEO:**

Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere PCDD, PCDF PCDFe in quantità superiore a 2,5 p.p.mil., né PCB e PCT in quantità superiore a 25 p.p.mil.;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 m³ nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 m³ nel caso di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i volumi succitati il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative **norme tecniche**, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

**REGISTRO
Produttore**

M.U.D.

FORMULARIO


**REGISTRO
Trasportatore**

M.U.D.

**REGISTRO
Smaltitore
Recuperatore**

**Art. 189, c. 3 bis
Sistema informatizzato di
tracciabilità dei rifiuti con
registrazioni elettroniche**

**SISTRI
D.M.A 17/12/09
s.m.i.**



Iscrizione al SISTRI

- **Richiesta di iscrizione**
- **Versamento del contributo annuale**
- **Perfezionamento iscrizione**
- **Appuntamento per ritiro dispositivi (USB)**
- **Istallazione black box (per trasportatori)**

Iscrizione al SISTRI

Soggetti obbligati nella 1° fase (dal 14/1 al 30/3 2010)

- Imprese che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto (escluso urbani)
- Commercianti ed intermediari (senza detenzione)
- Imprese ed Enti che svolgono operazioni di recupero o smaltimento (inclusi urbani)
- Imprese ed Enti produttori iniziali di **rifiuti pericolosi (con più di 50 dip.)**
- Imprese ed Enti produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento rifiuti, fanghi depurazione acque, trattamento fumi, con più di 50 dipendenti**
- Terminalisti concessionari di aree portuali
- responsabili degli uffici merci ed operatori logistici presso stazioni ferroviarie, interporti ...
- Consorzi di riciclaggio e recupero rifiuti
- Associazioni di categoria (che seguono gli associati aderenti al SISTRI)

Iscrizione al SISTRI

Soggetto obbligati nella 2° fase (dal 13/2 al 29/4 2010)

Imprese ed Enti produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** con **fino a 50 dipendenti**

Imprese ed Enti produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento rifiuti, fanghi depurazione acque, trattamento fumi, **con 11- 50 dipendenti**

Iscrizione al SISTRI

Soggetto non obbligati, con iscrizione facoltativa (dal 12/8 2010)

Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento rifiuti, fanghi depurazione acque, trattamento fumi, **con fino a 10 dip.**

Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi **diversi** da quelli derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento rifiuti, fanghi depurazione acque, trattamento fumi, con fino a 10 dipendenti Imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi

Trasportatori in contro proprio di rifiuti non pericolosi

Art. 256: Attività di gestione rifiuti non autorizzate

	Non pericolosi	Pericolosi
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione Ai titolari di Imprese ed enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee	Ammenda da € 2.600 a 26.000 O Arresto da 3 mesi ad 1 anno	Ammenda da € 2.600 a 26.000 ED Arresto da 6 mesi a 2 anni
Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nell'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni	Metà delle sanzioni sopra riportate	
Miscelazione NON CONSENTITE di rifiuti	Ammenda da € 2.600 a 26.000 ED Arresto da 6 mesi a 2 anni	
Realizzazione o gestione discarica non autorizzata	Ammenda da € 2.600 a 26.000 O Arresto da 3 mesi ad 1 anno	Ammenda da € 5.200 a 52.000 Ed Arresto da 1 a 3 anno


Art. 258: Violazioni agli obblighi su comunicazioni registri formulari

	Non pericolosi	Pericolosi
Incompleta o inesatta comunicazione MUD	Sanzione amministrativa da € 2.600 a 15.200	
Ritardata comunicazione entro 60 gg	Sanzione amministrativa da € 26 a 160	
Dati formalmente incompleti o inesatti	Sanzione amministrativa da € 260 a 1.550	
Non corretta tenuta Registro C/S	Sanzione Amministrativa da € 2.600 a 15.500 da € 15.500 a 93.000	
Con meno di 15 dipendenti	Sanzione Amministrativa da € 1.040 a 6.200 da € 2.070 a 12.400	
Dati formalmente incompleti o inesatti	Sanzione amministrativa da € 260 a 1.550	
Trasporto senza formulario, o con dati incompleti o inesatti	Sanz. Ammin. da € 1.600 a 9.300	Art. 483 C.P. reclusione fino a 2 anni
Dati formalmente incompleti o inesatti	Sanzione amministrativa da € 260 a 1.550	

LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI



RIFIUTI SPECIALI - Regione Veneto (escluso C&D)-Anno 2007



**Quantità di rifiuti speciali (esclusi C & D N.P.) recuperate per singola Operazione nel Veneto (t)
Anno 2007. Fonte: ARPAV – O.R.R.**

CODICE OPERAZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO	RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI	TOTALE
R1	Recupero energetico	224.514	0	224.514
R2	Recupero solventi	852	24.431	25.283
R3	Recupero sostanze organiche	1.454.718	25.604	1.480.322
R4	Recupero metalli	899.964	44.808	944.773
R5	Recupero sost. inorganiche	2.263.172	3.097	2.266.269
R6	Rigenerazione acidi-basi	0	4.119	4.119
R7	Recupero catalizzatori	33.328	3.392	36.720
R10	Spandimento su suolo	604.739	0	604.739
R12	Scambio di rifiuti	13.931	4.488	18.418
R13	Messa in riserva	608.605	10.829	619.434
R-CDR*	Produzione CDR	906	0	906
	Totale escluso R13	5.496.123	109.939	5.606.062
TOTALE	Totale	6.104.729	120.767	6.225.496

Quantità di rifiuti speciali (esclusi C & D N.P.) recuperate per singola classe di rifiuto escluso R 13 nel Veneto (t) - Anno 2007 – Fonte: ARPAV – O.R.R.



CER	Descrizione	N.P.	P.	Totale
01	prospezione, estrazione da miniera e cava, trattamento fisico o chimico di minerali	884.490		884.490
02	agricoltura orticoltura acquacoltura selvicoltura caccia e pesca tratt. alimenti	214.386	3	214.388
03	lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	196.430	1	196.431
04	lavorazione delle pelli e dell'industria tessile	103.967	14	103.981
06	processi chimici industriali	6.340	2.176	8.516
07	processi chimici organici	34.536	13.673	48.209
08	P.F.F.U. rivestimenti (pitture vernici smalti vetrati) adesivi sigillanti inchiostri stampa	11.894	2.881	14.775
09	industria fotografica	513	136	649
10	processi termici	1.154.524	4.687	1.159.210
11	Trat. chimico superficiale e rives. di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa	2.536	5.933	8.468
12	lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	702.370	5.911	708.281
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli capitoli 05, 12 e 19)		16.482	16.482
14	Solventi, refrigeranti, propellenti di scarto (tranne 07 e 08)		8.995	8.995
15	imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)	1.096.401	8.029	1.104.431
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	211.653	33.843	245.496
17	costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)		4.257	4.257
19	impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	875.590	2.915	878.505
20	Fanghi da fosse settiche	495		495
	Totale –R13	5.496.123	109.939	5.606.062

Quantità di rifiuti speciali, (esclusi C & D N.P.) recuperati nelle Province del Veneto
 (esclusa R12 ed R13) (t)
 Anno 2007- Fonte: ARPAV – O.R.R.

Provincia	Rifiuti Non Pericolosi	Rifiuti Pericolosi	Totale
Belluno	40.490	13.404	53.895
Padova	799.894	4.255	804.149
Rovigo	366.328	7.274	373.602
Treviso	1.249.598	12.623	1.262.221
Venezia	600.067	22.578	622.645
Vicenza	1.134.394	23.884	1.158.279
Verona	1.291.421	21.432	1.312.853
Regione	5.482.193	105.451	5.587.644

Recupero dei rifiuti speciali in t (esclusi C & D N.P.)
Anni 2002-2007. - Fonte: ARPAV – O.R.R..

Provincia	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Belluno	224.882	79.841	78.629	71.967	59.356	63.033
Padova	1.096.696	1.208.601	1.344.600	1.033.118	1.069.738	973.883
Rovigo	617.939	332.757	392.960	281.633	318.232	405.869
Treviso	857.503	961.898	1.092.009	1.182.942	1.286.643	1.362.848
Venezia	669.076	775.016	643.173	806.486	625.347	698.770
Vicenza	996.834	998.504	1.151.872	1.196.727	1.391.467	1.254.131
Verona	1.163.063	1.224.006	1.035.312	1.090.696	1.297.606	1.466.962
Regione	5.625.992	5.580.623	5.738.555	5.663.569	6.048.390	6.225.496



Gestione dei rifiuti da C & D N.P. (tonn.)
Anni 2003-2007 Fonte: ARPAV – O.R.R.

Provincia	2003	2004	2005	2006	2007
Belluno	291.653	496.504	371.228	438.422	470.060
Padova	587.010	680.961	767.956	984.387	1.235.964
Rovigo	105.286	206.205	209.262	227.680	304.532
Treviso	1.220.064	1.679.227	2.101.079	1.634.929	2.127.600
Venezia	1.076.444	965.666	788.115	801.031	922.136
Vicenza	573.617	664.054	676.317	743.791	882.411
Verona	791.411	903.107	1.083.196	1.027.161	1.565.565
Regione	4.644.485	5.595.724	5.997.153	5.857.401	7.508.267

Procedure Ordinarie

	Numero	Potenzialità tonn./anno
Stoccaggi	16	39.200
Recupero materia	24	144.300
Autodemolizioni	22	17.900
Recupero inerti	9	1.304.000
Recupero metalli	4	47.700
Totale	75	1.553.100
Totale escluso C&D	66	249.100

Procedure semplificate



	Numero	Potenzialità tonn./anno
Messa in Riserva	8	36.000
Recupero materia	98	1.123.000
Recupero energia	1	8.000
Totale	107	1.167.000



GRAZIE PER L'ATTENZIONE